

ALLEGATO A

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. _____ DEL _____

**OGGETTO: Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza della Provincia.
Approvazione modifiche ed integrazioni**

Parti modificate

Leggenda:

1. *corsivo articoli rinumerati*
2. **neretto aggiunto;**
3. sottolineato tolto

TITOLO I- PRINCIPI E NORME GENERALI DI RIFERIMENTO

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

TITOLO II- COMPETENZE DELL'UFFICIO SANZIONI

Articolo 2 – Attribuzioni

TITOLO III- TERMINI ED ESERCIZIO DELLE GARANZIE DIFENSIVE

Articolo 3 – Comunicazione di inizio del procedimento

Articolo 4 – Termine finale del procedimento

Articolo 5 – Istruttoria e deduzioni difensive

Articolo 6 – Controdeduzioni dell'organo accertatore

TITOLO IV - PROCEDURA

Articolo 7 – Tempi e modalità di pagamento

Articolo 8 – Competenza ad emettere ordinanza

Articolo 9 – Ordinanza di Archiviazione

Articolo 10 – Ordinanza di Ingiunzione

Articolo 11- Ammissione al minimo edittale

Articolo 11 (12)- Quantificazione della sanzione

Articolo 12 – (13) Rateizzazione della sanzione pecuniaria

Articolo 13 – Iscrizione a ruolo delle somme dovute

TITOLO V - RICORSI

Articolo 14 – Ricorsi

TITOLO VI – ACCESSO AGLI ATTI

Articolo 15 - Accesso agli atti

Articolo 16 - Modalità e limiti

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17 – Norme transitorie e finali

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN
MATERIA AMBIENTALE
DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI NUORO

TITOLO I- PRINCIPI E NORME GENERALI DI RIFERIMENTO

TITOLO II- COMPETENZE DELL'UFFICIO SANZIONI

Articolo 2 – Attribuzioni

1. L'Ufficio Sanzioni è incardinato nel Servizio Affari Legali, Programmazione, Cultura, Turismo e Pubblica Istruzione della Provincia e ad esso sono attribuite specifiche competenze in relazione ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale.

2. L'Ufficio Sanzioni provvede:

a) all'esame dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia ambientale;

b) alla gestione della fase istruttoria fino all'emissione della ordinanza (di ingiunzione o di archiviazione);

c) alla trasmissione degli atti al Servizio Finanziario per la predisposizione dei ruoli esattoriali nelle ipotesi di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con ordinanza-ingiunzione, nei termini previsti dalla legge.

1. L'Ufficio esercita le funzioni attribuite in conformità agli indirizzi generali, alle procedure, alle modalità e ai termini, stabiliti nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689, delle norme di principio della legge 7.8.1990, n. 241 per quanto compatibilmente applicabili, e delle disposizioni contenute nelle varie leggi nazionali e regionali che attribuiscono, per materia ambientale, potestà sanzionatoria alla Provincia.

2. L'Ufficio Sanzioni è incardinato nel Settore Ambiente e ad esso sono attribuite specifiche competenze in relazione ai procedimenti amministrativi di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale.

3. L'Ufficio è composto da uno o più Funzionari di specifica competenza in materie giuridico ambientali e da uno o più collaboratori amministrativi.

4. L'Ufficio Sanzioni provvede:

a) all'esame dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati

dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia ambientale;

b) alla gestione della fase istruttoria fino all'emissione della ordinanza (di ingiunzione o di archiviazione);

c) redige i verbali di accertamento e contestazione degli illeciti accertati dagli addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni in materie ambientale per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa;

d) alla predisposizione dei ruoli esattoriali nelle ipotesi di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con ordinanza-ingiunzione, nei termini previsti dalla legge;

e) alla trasmissione al Servizio Legale degli atti necessari alla rappresentanza in giudizio dell'Ente in caso di opposizione giudiziale all'ordinanza-ingiunzione.

TITOLO III- TERMINI ED ESERCIZIO DELLE GARANZIE DIFENSIVE

TITOLO IV – PROCEDURA

Articolo 7 – Tempi e modalità di pagamento

1. Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/81, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta (pari al doppio del minimo, se più favorevole, o ad un terzo del massimo della sanzione edittale, oltre le spese del procedimento), ove previsto, deve avvenire entro il sessantesimo giorno dalla data della contestazione o della notificazione, mediante versamento: **sul conto corrente bancario o postale intestato alla Provincia.**

Parte da sostituire

- sul c/c bancario 99046 C/o Banca d'Italia – codice IBAN IT8700100003245521300099046- intestato alla Amministrazione Provinciale dell'Ogliastra – C/Sanzioni Amministrative – Ufficio Affari Legali – Via Mameli, 22 08048 Tortoli;
- oppure, sul c/c postale n. 68130582 intestato alla Amministrazione Provinciale dell'Ogliastra – C/Sanzioni Amministrative – Ufficio Affari Legali – Via Mameli, 22 08048 Tortoli, in ogni caso con indicazione della causale del versamento ed indicazione del provvedimento da cui ha origine la sanzione (numero di protocollo e data).

2. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento sanzionatorio.

Articolo 8 – Competenza ad emettere ordinanza

1. Il Responsabile del Servizio Affari Legali, Programmazione, Cultura, Turismo e Pubblica Istruzione della Provincia è l'autorità competente ad emettere l'ordinanza di archiviazione o di ingiunzione al termine del procedimento amministrativo sanzionatorio.

1. Il Dirigente del Settore Gestione Ambiente e Territorio è l'autorità competente ad emettere l'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento amministrativo sanzionatorio per violazioni delle norme di cui all'art. 1 del presente indirizzo.

Articolo 9 – Ordinanza di Archiviazione

1. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come obbligato in solido, o se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili, dovrà emettersi ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

2. Dell'archiviazione degli atti viene data comunicazione anche ai soggetti indicati nel verbale quali trasgressore e obbligato in solido.

3. Si applicano i principi indicati nella L. 689/81, con particolare riferimento alla indicazione contenuta nell'art. 23 penultimo comma (il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente).

Art. 11 - Ammissione al minimo edittale

1. Nel caso che il trasgressore ne faccia richiesta, il medesimo può essere ammesso al pagamento del minimo edittale della sanzione, qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) nei 5 anni precedenti il trasgressore non abbia commesso alcuna violazione della stessa indole e non abbia prodotto danno al bene protetto dal precetto violato, oppure abbia riparato interamente il danno prima dell'inoltro dell'istanza o dell'emissione dell'ordinanza

ingiunzione;

b) ricorra un'ipotesi di colpa lieve o un'ipotesi di difficile interpretazione normativa dovuta a contrastanti sentenze sulla portata applicativa della norma.

c) proponga esplicita istanza, non contestando l'illecito né sotto il profilo della legittimità né sotto il profilo del merito.

2. Sussistendo almeno una delle condizioni di cui alla lettere a) e b) l'interessato può essere ammesso, con lettera raccomandata, le cui spese sono a suo carico, al pagamento del minimo edittale che dovrà essere effettuato entro 30 gg. dal ricevimento del provvedimento.

3. La rateizzazione, in caso di ammissione al minimo, potrà essere autorizzata solo per gravi e comprovati motivi e non potrà comunque eccedere le 10 mensilità.

4. In caso di mancato o ritardato pagamento, la Provincia provvede all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione.

Articolo 11 (12) - Quantificazione della sanzione

1. L'importo della sanzione è determinato, nei limiti delle informazioni risultanti in atti, in base ai criteri previsti dall'art. 11 della legge 689/1981.

2. Per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento sono inoltre stabiliti i seguenti criteri:

a) se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, ovvero la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa dovuta a contrastanti sentenze sulla portata applicativa della norma, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura, oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari al minimo edittale.

b) Qualora non sussistano le condizioni previste al precedente punto a), non vi sono scritti difensivi e/o gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione, si quantifica la medesima nella misura pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 20%.

c) Se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo o al doppio della somma pagabile in misura ridotta in relazione alla gravità dell'infrazione.

d) Se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo, si applica una sanzione fino al massimo edittale.

e) Qualora sussista una prima reiterazione dell'illecito, accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81, si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%.

f) Per successive reiterazioni dell'illecito si applica la sanzione nella misura massima prevista per quel tipo di illecito.

g) Per le violazioni amministrative previste dalla parte terza del D.lgs. 152/2006 sulla tutela delle acque dall'inquinamento per le quali, ai sensi dell'art 135 comma 4 dello stesso D.Lgs 152/2006, non è consentito il pagamento in misura ridotta, la misura della sanzione è stabilita in via generale per le varie violazioni con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Governo del Territorio (Autorità amministrativa competente), tenendo conto della gravità della violazione, sentito il parere dell'ARPAS.

h) Le condizioni di reiterazione degli illeciti per le violazioni in materia di acque, di cui ai punti precedenti devono intendersi riferite al singolo stabilimento o impianto.

3. Per le violazioni amministrative previste dalla parte terza del D.lgs. 152/2006 sulla tutela delle acque dall'inquinamento per le quali, ai sensi dell'art 135 comma 4 dello stesso D. Lgs. 152/2006, non è consentito il pagamento in misura ridotta, la determinazione dell'ammontare della sanzione nell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento è stabilita tenendo conto della gravità della

violazione e secondo i seguenti criteri:

a) se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari al minimo edittale.

b) Se non vi sono scritti difensivi e/o gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione, si applica l'importo pari al pagamento nel limite edittale minimo maggiorato del 10%.

c) Se il trasgressore ha commesso una violazione di non grave entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e/o non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura, si applica una sanzione pari a 1,5 il minimo.

d) Se non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento, si applica una sanzione pari al doppio del minimo edittale o ad 1/3 del massimo, se più favorevole.

e) Se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo.

f) Se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo, si applica una sanzione fino al massimo edittale.

4. Resta stabilito che nella determinazione dell'entità della violazione e della sua gravità, di cui al punto precedente, si terrà conto oltre che della sensibilità del luogo, così come di seguito specificato, anche della tipologia dei parametri, di cui agli Allegati alla parte terza del D.Lgs. 152/06, che vengono immessi nel territorio.

5 Resta, altresì, stabilito che si intende:

- violazione di lieve entità, quando la stessa avviene in aree non sottoposte a particolari vincoli;
- violazione di non grave entità, quando la stessa avviene in aree sensibili o zone di protezione;
- violazione di grave entità, quando la stessa avviene in aree di particolare rispetto o tutela assoluta.

Articolo 12 – (13) Rateizzazione della sanzione pecuniaria

Articolo 13 – Iscrizione a ruolo delle somme dovute

1. Decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione il Responsabile del Servizio Affari Legali, Programmazione, Cultura, Turismo e Pubblica Istruzione chiede al competente Servizio Finanziario della Provincia l'iscrizione a ruolo della somma dovuta, calcolandovi le eventuali maggiorazioni e spese, eccezion fatta per il caso in cui l'interessato abbia proposto ricorso al Tribunale competente, nel termine di trenta giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione, e qualora il giudice abbia disposto la sospensione della citata ordinanza.

2. E' sempre ammessa l'istanza di sgravio delle somme iscritte a ruolo.

TITOLO V - RICORSI

TITOLO VI – ACCESSO AGLI ATTI

Articolo 16 – Modalità e limiti

1. L'Ufficio Sanzioni è tenuto a rendere disponibili le informazioni relative allo stato delle pratiche per violazioni in materia ambientale solo a quelle persone, fisiche o giuridiche, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

2. L'interessato deve presentare istanza motivata di accesso alla Provincia, **Settore Gestione**

Ambiente e Territorio Servizio Affari Legali, Programmazione, Cultura, Turismo e Pubblica Istruzione. Le istanze sono ricevute dal funzionario dell'Ufficio Sanzioni, il quale diviene a tutti gli effetti titolare del procedimento di accesso fino alla sua conclusione.

3. L'Ente provvede a rispondere al richiedente nel più breve termine possibile e comunque entro trenta giorni.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ENTRATA IN VIGORE

Articolo 18- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore e sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione e decorsi 15 giorni dalla prescritta pubblicazione all'albo pretorio.

2. Esso sarà pubblicato sul sito della Provincia e verrà trasmesso, a cura del Servizio Affari Legali, Programmazione, Cultura, Turismo e Pubblica Istruzione, del **Settore Gestione Ambiente e Territorio** a tutte le Autorità ed agli Organi aventi competenza in materia sanzionatoria di violazioni ambientali ricadenti nel territorio della Provincia dell'Ogliastra di Nuoro

3. Tutte le precedenti disposizioni regolamentari relative al procedimento in argomento sono abrogate.

ALLEGATO B

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. _____ DEL _____

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza della Provincia.

Approvazione modifiche ed integrazioni

Versione aggiornata del regolamento comprensiva delle variazioni apportate

Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza della Provincia di Nuoro

TITOLO I- PRINCIPI E NORME GENERALI DI RIFERIMENTO

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

TITOLO II- COMPETENZE DELL'UFFICIO SANZIONI

Articolo 2 – Attribuzioni

TITOLO III- TERMINI ED ESERCIZIO DELLE GARANZIE DIFENSIVE

Articolo 3 – Comunicazione di inizio del procedimento

Articolo 4 – Termine finale del procedimento

Articolo 5 – Istruttoria e deduzioni difensive

Articolo 6 – Controdeduzioni dell'organo accertatore

TITOLO IV - PROCEDURA

Articolo 7 – Tempi e modalità di pagamento

Articolo 8 – Competenza ad emettere ordinanza

Articolo 9 – Ordinanza di Archiviazione

Articolo 10 – Ordinanza di Ingiunzione

Articolo 11 – Ammissione al minimo edittale

Articolo 12 - Quantificazione della sanzione

Articolo 13 – Rateizzazione della sanzione pecuniaria

TITOLO V - RICORSI

Articolo 14 – Ricorsi

TITOLO VI – ACCESSO AGLI ATTI

Articolo 15 - Accesso agli atti

Articolo 16 - Modalità e limiti

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17- Norme transitorie e finali

Articolo 18- Entrata in vigore

TITOLO I- PRINCIPI E NORME GENERALI DI RIFERIMENTO

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio Sanzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie riguardanti le violazioni di disposizioni correlate a materie ambientali di competenza della Provincia.
2. L'Ufficio Sanzioni esercita le funzioni attribuite in conformità agli indirizzi generali, alle procedure, alle modalità e ai termini, stabiliti nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689, delle norme di principio della legge 7.8.1990 n. 241 per quanto compatibilmente applicabili, e delle disposizioni contenute nelle varie leggi nazionali e regionali che attribuiscono, per materia ambientale, potestà sanzionatoria alla Provincia.

TITOLO II- COMPETENZE DELL'UFFICIO SANZIONI

Articolo 2 – Attribuzioni

1. L'Ufficio esercita le funzioni attribuite in conformità agli indirizzi generali, alle procedure, alle modalità e ai termini, stabiliti nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689, delle norme di principio della legge 7.8.1990, n. 241 per quanto compatibilmente applicabili, e delle disposizioni contenute nelle varie leggi nazionali e regionali che attribuiscono, per materia ambientale, potestà sanzionatoria alla Provincia.
2. L'Ufficio Sanzioni è incardinato nel Settore Ambiente e ad esso sono attribuite specifiche competenze in relazione ai procedimenti amministrativi di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale.
3. L'Ufficio è composto da uno o più Funzionari di specifica competenza in materie giuridico ambientali e da uno o più collaboratori amministrativi.
4. L'Ufficio Sanzioni provvede:
 - a) all'esame dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia ambientale;
 - b) alla gestione della fase istruttoria fino all'emissione della ordinanza (di ingiunzione o di archiviazione);
 - c) redige i verbali di accertamento e contestazione degli illeciti accertati dagli addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni in materie ambientale per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa;
 - d) alla predisposizione dei ruoli esattoriali nelle ipotesi di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con ordinanza-ingiunzione, nei termini previsti dalla legge;
 - e) alla trasmissione al Servizio Legale degli atti necessari alla rappresentanza in giudizio dell'Ente in caso di opposizione giudiziale all'ordinanza-ingiunzione.

TITOLO III- TERMINI ED ESERCIZIO DELLE GARANZIE DIFENSIVE

Articolo 3 – Comunicazione di inizio del procedimento

1. La notificazione del verbale di contestazione, consentendo ai soggetti interessati non solo di prendere conoscenza del procedimento avviato, ma anche di partecipare al procedimento della Provincia di Nuoro

Articolo 4 – Termine finale del procedimento

1. Le sanzioni amministrative oggetto del presente regolamento si prescrivono con il decorso di

anni cinque dalla data della contestazione immediata o della notifica.

2. Il suddetto termine può essere sospeso o interrotto secondo le modalità previste dalla legge.

3. L'esame delle pratiche di violazione delle norme ambientali per le quali è stata disposta una sanzione amministrativa seguirà l'ordine cronologico di arrivo al protocollo della Provincia.

4. In ogni caso il trasgressore ha facoltà di chiedere all'Ufficio Sanzioni informazioni circa lo stato d'esame della pratica di suo interesse.

Articolo 5 – Istruttoria e deduzioni difensive

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81, i soggetti interessati possono presentare scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione personale all'Ufficio Sanzioni entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale da parte dell'Ufficio.

2. La presentazione di memorie difensive e l'audizione dell'interessato non hanno effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione.

3. Nei casi di cui al comma 1, e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno acquisire elementi utili per l'emanazione del provvedimento finale, potranno essere richieste controdeduzioni all'agente che ha accertato la violazione.

Articolo 6 – Controdeduzioni dell'organo accertatore

1. Alla luce di quanto emerso dalle memorie difensive di cui al precedente art. 5, l'Ufficio Sanzioni può formulare singoli quesiti all'organo accertatore sui punti che presentano questioni dubbie o sui quali abbia perplessità, con richiesta di produrre le proprie controdeduzioni entro il termine, di norma, di venti giorni dal ricevimento della richiesta.

2. L'eventuale presentazione di controdeduzioni è richiamata nel provvedimento finale.

3. Gli interessati possono prendere visione delle controdeduzioni rese dai verbalizzanti presso la sede dell'Ufficio, ove possono acquisirne copia.

4. Tutti i documenti pervenuti successivamente ai termini previsti potranno essere valutati senza pregiudizio del diritto di difesa degli interessati.

TITOLO IV – PROCEDURA

Articolo 7 – Tempi e modalità di pagamento

1. Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/81, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta (pari al doppio del minimo, se più favorevole, o ad un terzo del massimo della sanzione edittale, oltre le spese del procedimento), ove previsto, deve avvenire entro il sessantesimo giorno dalla data della contestazione o della notificazione, mediante versamento: sul conto corrente bancario o postale intestato alla Provincia.

2. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento sanzionatorio.

Articolo 8 – Competenza ad emettere ordinanza

1. Il Dirigente del Settore Ambiente è l'autorità competente ad emettere l'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento amministrativo sanzionatorio per violazioni delle norme di cui all'art. 1 del presente indirizzo.

Articolo 9 – Ordinanza di Archiviazione

1. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come obbligato in solido, o se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili, dovrà emettersi ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
2. Dell'archiviazione degli atti viene data comunicazione anche ai soggetti indicati nel verbale quali trasgressore e obbligato in solido.
3. Si applicano i principi indicati nella L. 689/81, con particolare riferimento alla indicazione contenuta nell'art. 23 penultimo comma (il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente).

Articolo 10 – Ordinanza di Ingiunzione

1. Decorso il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notifica del processo verbale, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e al termine dell'attività istruttoria, l'autorità competente, ove ritenga fondato l'accertamento, dovrà emettere ordinanza motivata di ingiunzione determinando la somma dovuta quale sanzione per la violazione e ingiungendone il pagamento all'autore della violazione ed alle persone che vi sono solidalmente obbligate.
2. All'importo della sanzione, così determinato, sono aggiunte le spese sostenute per le notificazioni del processo verbale e dell'ordinanza, nonché le ulteriori spese per raccomandate postali eventualmente effettuate in corso di procedimento.
3. Il provvedimento sanzionatorio deve contenere l'espressa indicazione dell'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è possibile proporre opposizione e del termine, e deve essere notificato ai destinatari con le forme di cui all'art. 14 della legge n. 689/81.
4. Dell'avvenuta emanazione dell'ordinanza ingiunzione viene data comunicazione anche all'organo cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione.

Art. 11 - Ammissione al minimo edittale

1. Nel caso che il trasgressore ne faccia richiesta, il medesimo può essere ammesso al pagamento del minimo edittale della sanzione, qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - a) nei 5 anni precedenti il trasgressore non abbia commesso alcuna violazione della stessa indole e non abbia prodotto danno al bene protetto dal precetto violato, oppure abbia riparato interamente il danno prima dell'inoltro dell'istanza o dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione;
 - b) ricorra un'ipotesi di colpa lieve o un'ipotesi di difficile interpretazione normativa dovuta a contrastanti sentenze sulla portata applicativa della norma.
 - c) proponga esplicita istanza, non contestando l'illecito né sotto il profilo della legittimità né sotto il profilo del merito.
2. Sussistendo almeno una delle condizioni di cui alla lettere a) e b) l'interessato può essere ammesso, con lettera raccomandata, le cui spese sono a suo carico, al pagamento del minimo edittale che dovrà essere effettuato entro 30 gg. dal ricevimento del provvedimento.
3. La rateizzazione, in caso di ammissione al minimo, potrà essere autorizzata solo per gravi e comprovati motivi e non potrà comunque eccedere le 10 mensilità.
4. In caso di mancato o ritardato pagamento, la Provincia provvede all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione.

Articolo 12 - Quantificazione della sanzione

1. L'importo della sanzione è determinato, nei limiti delle informazioni risultanti in atti, in base ai criteri previsti dall'art. 11 della legge 689/1981.

2. Per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento sono inoltre stabiliti i seguenti criteri:

- a) se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, ovvero la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa dovuta a contrastanti sentenze sulla portata applicativa della norma, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura, oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari al minimo edittale.
- b) Qualora non sussistano le condizioni previste al precedente punto a), non vi sono scritti difensivi e/o gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione, si quantifica la medesima nella misura pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 20%.
- c) Se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo o al doppio della somma pagabile in misura ridotta in relazione alla gravità dell'infrazione.
- d) Se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo, si applica una sanzione fino al massimo edittale.
- e) Qualora sussista una prima reiterazione dell'illecito, accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81, si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%.
- f) Per successive reiterazioni dell'illecito si applica la sanzione nella misura massima prevista per quel tipo di illecito.
- g) Per le violazioni amministrative previste dalla parte terza del D.lgs. 152/2006 sulla tutela delle acque dall'inquinamento per le quali, ai sensi dell'art 135 comma 4 dello stesso D.Lgs 152/2006, non è consentito il pagamento in misura ridotta, la misura della sanzione è stabilita in via generale per le varie violazioni con determinazione del Dirigente del Settore Gestione e Territorio (Autorità amministrativa competente), tenendo conto della gravità della violazione, sentito il parere dell'ARPAS.
- h) Le condizioni di reiterazione degli illeciti per le violazioni in materia di acque, di cui ai punti precedenti devono intendersi riferite al singolo stabilimento o impianto.

Articolo 13 – Rateizzazione della sanzione pecuniaria

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovino in condizioni economiche tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione e/o, per la rilevanza dell'importo, potrebbero avere gravi ripercussioni per la propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare, possono richiedere il pagamento rateale. Tale richiesta può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 L. 689/81.

2. Alla richiesta deve essere allegata un'autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione ed ogni altra documentazione ritenuta idonea all'interessato atta a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare.

3. L'Ufficio Sanzioni può accogliere l'istanza previa motivazione sulla scorta dei criteri fissati dall'art. 26 della legge n. 689/1981, integrati nei loro elementi di valutazione, da quelli previsti dal comma 1 del presente articolo. In caso di accoglimento dell'istanza la Provincia dispone che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata non può essere inferiore a € 25,00, salvo casi eccezionali opportunamente documentati e motivati. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.

4. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione, altrimenti dell'accoglimento della domanda è data comunicazione all'interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Decorso inutilmente anche per una sola rata il termine fissato per il pagamento, l'Ufficio inviterà

l'obbligato a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che ove non provveda sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata.

6. Se la richiesta non è accolta, l'Ufficio conclude il procedimento dandone comunicazione al trasgressore con raccomandata A.R. e consentendo il pagamento dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'avviso.

TITOLO V - RICORSI

Articolo 14 – Ricorsi

1. Ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/81 e successive modifiche o integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e dal c.p.c.

TITOLO VI – ACCESSO AGLI ATTI

Articolo 15 - Accesso agli atti

1. I soggetti ai quali sia stato contestato o notificato il processo verbale possono presentare istanza di accesso agli atti di accertamento detenuti o formati dalla Provincia, con le modalità previste dall'articolo 16 del presente regolamento.

Articolo 16 - Modalità e limiti

1. L'Ufficio Sanzioni è tenuto a rendere disponibili le informazioni relative allo stato delle pratiche per violazioni in materia ambientale solo a quelle persone, fisiche o giuridiche, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

2. L'interessato deve presentare istanza motivata di accesso alla Provincia, Settore Gestione Ambiente e Territorio. Le istanze sono ricevute dal funzionario dell'Ufficio Sanzioni, il quale diviene a tutti gli effetti titolare del procedimento di accesso fino alla sua conclusione.

3. L'Ente provvede a rispondere al richiedente nel più breve termine possibile e comunque entro trenta giorni.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17- Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento, disciplina tutte le procedure sanzionatorie di competenza della Provincia, comprese le istruttorie giacenti e pregresse.

Articolo 18- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore e sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione e decorsi quindici giorni dalla prescritta pubblicazione all'albo pretorio.

2. Esso sarà pubblicato sul sito della Provincia e verrà trasmesso, a cura del Settore Gestione Ambiente e Territorio a tutte le Autorità ed agli Organi aventi competenza in materia sanzionatoria di violazioni ambientali ricadenti nel territorio della Provincia di Nuoro.

3. Tutte le precedenti disposizioni regolamentari relative al procedimento in argomento sono abrogate.